

Corte di cassazione

Difensore

La decisione

Difesa - Nomina - Terzo difensore - Revoca implicita - Condizione (C.p.p., art. 96; Disp. att. c.p.p., art. 24).

La nomina del terzo difensore di fiducia dell'imputato, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati, resta priva di efficacia, salvo che si tratti di nomina per la proposizione dell'atto di impugnazione, la quale, in mancanza di contraria indicazione dell'imputato, comporta la revoca dei precedenti difensori.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 30 marzo 2012 (c.c. 15 dicembre 2011) - LUPO, *Presidente* - SQUASSONI, *Relatore* - CIANI, *P.M.* (conf.).- Di Cecca, ricorrente.

Osservazioni a prima lettura

1. Due le disposizioni astrattamente applicabili al caso di specie deciso dalla Cassazione - ovvero la nomina da parte dell'imputato del terzo difensore, in assenza di revoca espressa di almeno uno dei due già nominati - e ben diverse le conseguenze derivanti dall'operatività dell'una o dell'altra delle due previsioni codicistiche.

Da un lato, all'ipotesi considerata potrebbe ritenersi applicabile l'art. 24 disp. att. c.p.p., giusto il quale la nomina di un difensore in esubero si considera senza effetto se la parte non provvede alla revoca dei precedenti.

Secondo la Suprema Corte, tale disposizione andrebbe interpretata - contrariamente a quanto sostenuto in alcune decisioni (Cass., Sez. V, 9 luglio 1998, Petronelli, in *Mass. Uff.*, n. 211451; Id., Sez. V, 3 ottobre 2002, Zulianello, *ivi*, n. 222678; Id., Sez. I, 6 marzo 2000, Lanzino, *ivi*, n. 243490, che parlano di revoca tacita del mandato difensionale per fatti concludenti in caso di nomina di un terzo difensore) - nel senso che la nuova nomina è priva di qualsiasi efficacia, in quanto i difensori originariamente officiati non possono ritenersi revocati implicitamente in ragione della concentrazione dell'attività difensiva in capo a quello nominato in eccedenza, giacché in tal modo si darebbe ingresso ad un improponibile comportamento concludente a formazione progressiva, o ad una sorta di postuma ratifica dell'operato del terzo difensore, la cui nomina era invece inefficace al momento del compimento dell'attivi-

tà che si vuole presumere ratificata (in questo senso, in precedenza, Cass., Sez. III, 11 novembre 2010, Cavallo, in *Mass. Uff.*, 248671; Id., Sez. II, 7 giugno 2006, Acri, *ivi*, 234661).

2. Secondo le Sezioni Unite, però, il quadro normativo applicabile è diverso quando si discuta della legittimità dell'impugnazione proposta da un terzo difensore designato a tal fine dall'imputato, dovendosi in tal caso far riferimento alla previsione di cui all'art. 571, co. 3, c.p.p. secondo cui "può inoltre proporre impugnazione il difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento ovvero il difensore nominato a tal fine".

In tale ultimo caso, infatti, anche nella mancanza di una contraria indicazione dell'imputato, si determina la revoca dei precedenti difensori e si legittima quello officiato per ultimo ad assumere la difesa nel successivo grado di giudizio, in deroga a quanto previsto dall'art. 24 disp. att. c.p.p. A tale conclusione conduce la considerazione che il senso di tale previsione – ed in particolare la distinzione fra le posizioni del difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento e quella del difensore appositamente nominato per l'impugnazione – andrebbe rinvenuto proprio nella intenzione del legislatore di attribuire in via prioritaria, al legale nominato per la proposizione della impugnazione, l'ufficio difensivo, pur se al momento l'imputato sia già assistito da due difensori.

In dottrina, cfr. DEAN, GARUTI, *I nuovi ambiti soggettivi della facoltà di impugnare*, in *La nuova disciplina delle impugnazioni dopo la "legge Pecorella"*, Gaito (a cura di), Torino, 2006, 133; VALENTINI, *I profili generali della facoltà di impugnare*, in *Le impugnazioni penali*, Gaito (a cura di), I, Torino, 1998, 209.

3. La Corte ha altresì chiarito, con riguardo al caso del successivo conferimento di mandato speciale ad impugnare al terzo difensore, che qualora uno di quelli precedentemente nominati già abbia proposto impugnazione, la stessa conserva validità, mentre quando entrambi i patroni originariamente incaricati abbiano proposto gravame, quello del legale nominato all'uopo in eccedenza rimane inefficace, in quanto la facoltà di impugnazione legittimamente esercitata dai primi difensori ha consumato quella del terzo.